

Camper Club "ORSA MAGGIORE"

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA'

Via del Fanciullo, 6 – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)

Tel. 3347034961

Fax. 1782233214

e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - http: www.orsamaggiorecc.it

S T A T U T O

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una libera Associazione, con durata illimitata, denominata

"CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE".

L'Associazione non ha scopo di lucro e può aderire ad altre associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, purché queste abbiano fini analoghi a quanto previsto nel successivo articolo 3.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede a Casalecchio di Reno (Bologna) in via del Fanciullo n. 6.

Articolo 3) Finalità

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli ricreazionali;
- b) favorire lo scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
- c) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) favorire i rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad organizzare incontri nei luoghi di residenza, favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
- e) organizzare, sostenere e partecipare ad iniziative con finalità umanitarie, di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore, al fine di favorirne l'incontro con i Soci e la maggiore diffusione possibile della vita in camper;
- g) istituire e gestire un centro d'informazione turistico e tecnico specifico sulla vita all'aria aperta;
- h) istituire e gestire un centro d'informazione per i propri Soci per episodi d'intolleranza verso i veicoli ricreazionali ed i loro possessori;
- i) aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa, sicura e piacevole vita all'aria aperta, sia nelle città sia a contatto con la natura;
- j) promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico;
- k) favorire i contatti fra i Soci anche attraverso la pubblicazione di un notiziario;
- l) collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali, di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo;
- m) promuovere la costruzione di aree di sosta, parcheggi e campeggi;
- n) gestire aree di sosta, parcheggi e campeggi.
- o) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente affini od accessorie.

Articolo 4) Patrimonio

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione i beni mobili ed immobili di cui essa è proprietaria e tutti gli altri valori di cui ha piena disponibilità.

Articolo 5) Entrate

Per conseguire le sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti straordinari effettuati dai fondatori e dagli altri aderenti;
- b) quote associative;
- c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- d) entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- e) elargizioni liberali e lasciti;
- f) beni donati da Soci;
- g) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- h) sovvenzioni da Enti Pubblici.

Articolo 6) Iscrizione

L'iscrizione al "CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE" è aperta a tutti i campeggiatori possessori o utilizzatori di veicoli ricreazionali.

Chi aderisce all'Associazione deve condividere le finalità che la stessa si propone e deve impegnarsi ad osservarne lo Statuto.

Ogni aderente all'Associazione può notificare in qualsiasi momento, per iscritto, la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.

Articolo 7) Accettazione

L'iscrizione a Socio è accettata al ricevimento del versamento importo stabilito quale quota associativa annuale e delle eventuali spese d'iscrizione.

Articolo 8) Soci

L'iscrizione garantisce al Socio maggiore d'età il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

I Soci si dividono in Ordinari e Familiari:

- è Socio Ordinario la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d'iscrizione, accetta il presente Statuto, e le delibere emanate dagli Organi dell'Associazione, partecipa alle Assemblee e può essere chiamato a ricoprire una carica sociale;

- è Socio Familiare il coniuge o altra persona indicata dal Socio Ordinario, del quale ha gli stessi diritti.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza nei diritti spettanti agli stessi.

Ogni Socio può offrire spontaneamente e gratuitamente beni, servizi e contributi finanziari per un migliore andamento dell'Associazione.

Il Socio che non ha versato la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno, è considerato moroso e può perdere la qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni, morte e radiazione.

La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo quando il Socio manchi all'onore ed ai doveri sociali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata.

Articolo 9) Organi Sociali

Gli Organi Sociali del "CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE" sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Collegio dei Proviviri;
 - f) Il Fiduciario ed il suo Sostituto;
- Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 10) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta di tutti gli aderenti all'Associazione, ivi compresi i soci familiari di cui all'art. 8 del presente Statuto, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo dell'anno in corso, entro il 31 marzo dello stesso.

Essa inoltre:

- a) elegge, con un'unica votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) esamina l'andamento dell'attività sociale;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le eventuali successive modifiche;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa per l'anno successivo su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, in ogni modo denominati, e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- h) delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio, pure in forma straordinaria.

L'Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne fa richiesta almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito, spedito per posta ordinaria o per posta elettronica o a mezzo fax, ad ogni Socio avente diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'Assemblea. Dovrà pure figurare l'avviso di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio designato dalla stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, a sua volta designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario, salvo l'intervento di un Notaio.

Ogni aderente all'Associazione (sia esso socio ordinario o socio familiare) ha diritto ad un voto, esercitabile, solo se è in regola con il pagamento della quota associativa, anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Consigliere, Revisore o dipendente dell'Associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto anche a mezzo servizio postale (raccomandata, posta prioritaria e posta ordinaria), o per posta elettronica o a mezzo fax, inviando al socio fiduciario nominato dal consiglio direttivo, ed in caso d'impedimento temporaneo, revoca o rinunzia, al sostituto con le modalità stabilite dal relativo Regolamento, le schede di votazione con apposita appendice contenente i dati del socio votante da separare al momento della votazione e da consegnare alla Commissione Elettorale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

I Consiglieri devono essere iscritti all'Associazione e non avere cariche elettive in altre associazioni di pari caratteristiche; essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il presidente ed un Vice Presidente; il Tesoriere può essere anche un Socio non Consigliere.

Il Tesoriere deve predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea dei Soci. Il Consigliere, assente ingiustificato in tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Gli subentra il primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio. Qualora non si renda disponibile nessuno, il Presidente può cooptare, su indicazione del Consiglio, un Socio.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle determinazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea medesima.

In particolare può:

- a) deliberare circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre il Regolamento riguardante lo svolgimento dei servizi per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) deliberare per le assunzioni ed i licenziamenti di personale;
- e) promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
- f) compiere atti di amministrazione ordinaria riguardo agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei Soci;
- g) istituire Commissioni con particolari incarichi nominandone i membri;
- h) mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
- i) istituire Gruppi Locali e nominare Responsabili di Zona, anche non consiglieri.

Inoltre ha il compito di:

- preparare, al termine del proprio mandato, elenco dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quelli dei Consiglieri da eleggere;
- proporre all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità delle quote associative e delle spese d'iscrizione;
- curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi internazionali, nazionali, regionali o locali, aventi finalità simili a quelle previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre quinti dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. Non è ammessa delega fra i Consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio delibera, nell'ambito delle sue competenze, a maggioranza relativa. In caso di parità in due votazioni consecutive, al terzo scrutinio decide il voto di chi lo presiede.

Articolo 12) Comitato Esecutivo

In assenza del Consiglio Direttivo può funzionare un Comitato Esecutivo, costituito da tre a cinque membri fra cui il Presidente, col compito di mettere in atto le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio e prendere provvedimenti urgenti anche di carattere finanziario nel rispetto degli importi stabiliti dal Consiglio.

Ogni provvedimento del Comitato Esecutivo deve essere convalidato dal Consiglio nella successiva riunione.

Articolo 13) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli appena possibile al Consiglio Direttivo oppure al Comitato Esecutivo.

In assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente, qualora sia contrario ad una delibera assunta dal Consiglio Direttivo, può chiedere che i Consiglieri costituenti la maggioranza assumano in proprio, per la specifica delibera e per gli affari connessi, le obbligazioni, rappresentando a tutti gli effetti l'Associazione.

I Consiglieri costituenti la maggioranza non possono opporre il rifiuto, pena la decadenza della delibera stessa.

Il Presidente dell'Associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente nomina un Segretario Amministrativo, un Segretario Operativo ed un Segretario Generale anche fra i Soci non Consiglieri. Il Presidente può conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio competente od a professionista di fiducia.

Art.13 bis) Presidente onorario.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, appositamente convocata, può eleggere un Presidente Onorario, da scegliersi fra i soci che siano stati investiti di cariche elettive o, comunque, che abbiano rivestito incarichi di responsabilità nell'ambito dell'Associazione e che abbiano assolto tali incarichi con eccezionale impegno, assoluta abnegazione e spirito di sacrificio, valorizzando anche all'esterno l'immagine della stessa attraverso autonome fruttuose iniziative ed ottenendo brillanti risultati in termini di incremento degli iscritti, di potenziamento delle strutture, di perseguimento delle finalità sociali, partecipando attivamente all'attività svolta dagli iscritti e stimolando gli stessi ad un sempre maggiore coinvolgimento nella vita dell'Associazione.

L'elezione del Presidente Onorario può avvenire per acclamazione o, in mancanza, a scrutinio segreto con la maggioranza almeno dei due terzi dei votanti.

La posizione del Presidente Onorario è incompatibile con quella di Consigliere, di componente del Collegio dei revisori e di membro del Collegio dei Proviviri.

Peraltro, tenuto conto della particolare esperienza e competenza acquisita, allo stesso possono essere affidati incarichi particolari da parte del Consiglio Direttivo o direttamente dall'Assemblea, volti ad un migliore perseguimento delle finalità sociali dell'Associazione, dei quali dovrà rispondere di fronte agli organi statutari e comunque di fronte all'Assemblea dei soci.

Tali incarichi durano fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha conferiti e possono essere confermati in tutto o in parte dal nuovo Consiglio, che potrà anche conferire nuovi incarichi in aggiunta od in sostituzione di quelli precedentemente assegnati.

Articolo 14) Segretario Amministrativo, Segretario Operativo e Segretario Generale

Il Segretario Amministrativo deve occuparsi della parte riguardante il tesseramento e la tenuta dei libri sociali e deve operare in stretta collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere.

Il Segretario Operativo deve occuparsi dello svolgimento della vita associativa coordinando le varie attività.

Il Segretario Generale ha il compito di coordinare le attività del Segretario Amministrativo e del Segretario Operativo.

Tutti possono essere revocati dal Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Se non Consigliere, sia il Segretario Amministrativo sia il Segretario Operativo sia il Segretario Generale, non hanno diritto di voto.

Articolo 15) Collegio dei Revisori

Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo dell'amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti che rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del Collegio.

Per il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento e, per quanto da questo non previsto, del Codice Civile sui Sindaci delle Società.

Articolo 16) Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i Soci, nell'ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio dei proviviri sono inappellabili.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti che rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del Collegio.

Per il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento.

Articolo 16 bis) Fiduciario incaricato della ricezione dei voti a mezzo del servizio postale, posta elettronica e fax e suo sostituto.

Vengono entrambi nominati dal consiglio direttivo prima dell'assemblea ordinaria indetta per l'elezione degli organi statutari., e forniscono in tempo utile il nominativo ai soci affinché possano esercitare il voto nei modi indicati dall'art. 8 del presente statuto.

Il fiduciario ed il suo sostituto durano in carica quattro anni.

Il Fiduciario partecipa alle operazioni di voto in luogo del socio assente da cui ha ricevuto le schede di voto con le modalità sopra descritte, inserendo direttamente ciascuna scheda nella relativa urna e consegnando l'appendice separata dalla scheda medesima alla Commissione Elettorale eletta per le operazioni di votazione delle cariche sociali.

E' tenuto al segreto per quanto riguarda la provenienza dei singoli voti e risponde della violazione di tale obbligo davanti al Collegio dei Probiviri.

Tale incarico è rinunziabile prima della scadenza ed è revocabile da parte del Consiglio Direttivo a seguito della decisione del Collegio dei Probiviri, per violazione dell'obbligo di segretezza o per altre gravi violazioni. Può essere anche revocato dal Consiglio Direttivo per oggettiva impossibilità di assolvere all'incarico con la dovuta diligenza e continuità.

In caso di rinuncia o di revoca il Consiglio Direttivo assegna provvisoriamente l'incarico al Sostituto.

In caso di impedimento temporaneo giustificato per iscritto, il Fiduciario non decade dall'incarico e le sue funzioni vengono esercitate provvisoriamente dal Sostituto, su apposito incarico attribuito dal Consiglio Direttivo.

Il Sostituto, nel caso in cui ne venga appositamente investito dal socio votante, svolge anche una funzione di verifica della corrispondenza delle preferenze espresse nelle schede inviate al fiduciario a quelle risultanti dalle schede a lui stesso inviate dal socio, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento delle Elezioni.

Articolo 17) Gruppi Locali e Responsabili di Zona

Il Consiglio Direttivo, per una più capillare attività sociale, può istituire Gruppi Locali e Responsabili di Zona con incarichi di sviluppo e in collaborazione con la Segreteria dell'Associazione.

Essi riceveranno regolare incarico con indicate le istruzioni e la durata dello stesso che non potrà, in nessun caso, superare la scadenza del mandato del Consiglio in essere.

Articolo 18) Bilanci

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per prendere visione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Tesoriere, e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, non meno di 15 (quindici) giorni prima dell'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nella quale è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro un mese dalla delibera dell'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per conoscenza agli Enti di competenza.

Articolo 19) Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) che per

legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Articolo 20) Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvedendo nello stesso tempo alla nomina del Liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.

I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 21) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto, di comune accordo, dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 22) Norme transitorie

Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.